LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1930

ciati nell'articolo 2 della legge – ed anche perchè anche quando si potesse creare un vermut «tipico» non converrebbe danneggiare uno stato di fatto di notevole importanza quale è quello dell'industria del vermut che rappresenta un ingente investimento di capitali e che produce ricchezza per il nostro Paese e che potrebbe essere privata dal diritto di esportare il proprio prodotto quando si formasse un Consorzio per il vermut « di Torino ».

Anzitutto non mi pare opportuno in periodo di crisi vinicola, affermare un concetto limitativo per i vini che servono per la fabbricazione del vermut. In secondo luogo l'applicazione della legge dei vini tipici ai vermut minaccerebbe una industria importante che lo Stato ha tutto l'interesse di potenziare.

Per le ragioni così brevemente esposte, ritengo di dovere confermare i concetti espressi nella relazione che limitano la portata della legge ai vini fini superiori di particolare rinomanza, al fine di ottenere dei risultati favorevoli dalla legge stessa.

Se invece si vorrà estendere questa legge a tutti i vini comuni e da taglio anche con qualità pregevoli ma che non rientrino nel criterio dei vini che meritano speciale nobiltà enologica, si svaluterà la legge, si creerà un inutile ingombro alla libera evoluzione della nostra enologia, e, quello che temo, un nuovo onere ai viticultori già duramente provati dalla crisi del vino.

ACERBO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Credo necessario domandare ancora la parola per dimostrare come vi sia contrasto fra la dizione esplicita dell'articolo 2 del disegno di legge, così come è stata formulata dalla Commissione e accettata dal Governo, e l'interpretazione che il relatore vuole darle sia nella sua relazione scritta, sia nelle parole or ora pronunciate.

L'articolo 2 parla infatti di vini « genuini pregevoli e speciali »; invece l'onorevole Pavoncelli nella relazione già rivolge il campo di applicazione di questa legge e parla di vini « superiori »; oggi poi viene a parlare di vini « di gran marca ».

Dichiaro che non posso accettare queste restrizioni.

Il Governo, nella applicazione della legge, si atterrà scrupolosamente alla dizione esplicita e chiara dell'articolo 2, tenendo, beninteso, presenti le condizioni dell'industria enologica e le esigenze della ricostituzione dei vigneti fillosserati.

GERVASIO. C'è la località, c'è il terreno. Il vermouth non ha terreno.

ACERBO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per quanto riguarda il vermouth. l'onorevole Gervasio deve ricordarlo, io feci delle esplicite dichiarazioni in seno alla Commissione; e convengo che per le ragioni espresse dall'onorevole Gervasio e per quelle illustrate dall'onorevole Pavoncelli, non sia per il momento opportuno costituire consorzi per questo speciale vino. Ma ciò non significa che il Governo, accettando l'interpretazione data dall'onorevole Pavoncelli nella relazione, debba precludersi la via per il futuro. Può avvenire domani che un gruppo di produttori presenti un determinato tipo di vermouth che possegga tutte le caratteristiche indicate dal predetto articolo 2.

GERVASIO. Non le può avere.

ACERBO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Se non può averle, allora onorevole Gervasio, varranno per non dette le mie parole; ma se i produttori presenteranno tipi di vini che abbiano tutte le caratteristiche elencate dall'articolo 2, non c'è alcuna ragione perchè fin da oggi ci si precluda la via per il riconoscimento di questi vini. Se questa cosa non potrà mai avverarsi, tanto meglio; vuol dire che le mie dichiarazioni cadranno, nel vuoto e le sue preoccupazioni, onorevole Gervasio, non avranno ragione di essere.

Per quanto riguarda poi la dizione dell'articolo 7, pur convenendo che effettivamente a un primo esame le considerazioni dell'onorevole Gervasio possono sembrare opportune e brillanti, non posso accettarle. L'onorevole Gervasio sa che la dizione dell'articolo 7 è stata redatta dietro proposta della Commissione dopo lunghe trattative intercorse tra il mio Ministero e i Ministeri delle finanze, dell'interno, delle corporazioni, tenendo presenti tutte le peculiari condizioni del commercio interno e tutte le altre leggi protettrici e regolatrici del commercio interno; e non è stata possibile inserire quella frase che l'onorevole Gervasio vuole oggi aggiungere.

Perciò per l'articolo 7 prego di accettare il testo della Commissione, assicurando nel contempo che si farà tutto il possibile perchè gli inconvenienti di cui giustamente si preoccupa l'onorevole Gervasio, non abbiano a verificarsi.

GERVASIO. Chiedo di parlare per fatto personale.